

Tribunale Ordinario di Tivoli

R.G.E.I. 38 /2026

Il Giudice dell'esecuzione, dott. Francesco Lupia,

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare promossa da società Z, per il tramite delle proprie procuratrici, nei confronti di Y e W;

letto il ricorso depositato in data 31 luglio 2026 da Y, contenente opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;

letta la memoria difensiva depositata nell'interesse della creditrice procedente; esaminata la documentazione depositata nel fascicolo dell'esecuzione;

lette le note di udienza;

OSSERVA**1.Sull'eccezione preliminare di tardività della notificazione.**

La creditrice procedente ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione sul rilievo che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sarebbero stati notificati a mezzo posta elettronica certificata il 3 settembre 2026 alle ore 22:35 e, pertanto, oltre il termine assegnato dal giudice. L'eccezione non è fondata. Ai sensi dell'art. 147, commi 2 e 3, c.p.c., le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e si perfezionano, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione. Il differimento alle ore 7 del giorno successivo della notificazione eseguita dopo le ore 21 opera esclusivamente nei confronti del destinatario. Poiché la ricevuta di accettazione risulta generata entro le ore 24 del 3 settembre 2026, la notificazione deve ritenersi tempestivamente eseguita dalla parte opponente. L'eccezione preliminare deve, pertanto, essere respinta.

2. Sul deposito del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 557 c.p.c.

L'opponente ha eccepito che, al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, non sarebbe stata depositata copia conforme completa del titolo esecutivo, in quanto il decreto ingiuntivo n. 719/2022 del Tribunale di Tivoli, originariamente privo di provvisoria esecutorietà, non era accompagnato dal successivo provvedimento di esecutorietà emesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c. L'eccezione è fondata. Dall'esame del file depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo quale "titolo esecutivo" risulta che esso contiene: il ricorso per decreto ingiuntivo; la procura alle liti; il decreto ingiuntivo n. 719/2022; l'attestazione di conformità del 28 aprile 2022; la relazione di notificazione e la documentazione postale relativa alla notificazione del provvedimento monitorio. Il documento non contiene, invece, il provvedimento con il quale il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In particolare, il decreto ingiuntivo n. 719/2022 non reca la concessione della provvisoria esecuzione richiesta nel ricorso, ma assegna agli ingiunti il termine di quaranta giorni per proporre opposizione, con l'avvertimento che, in difetto, il decreto sarebbe divenuto esecutivo e definitivo. L'attestazione di conformità contenuta nel file, datata 28 aprile 2022, si riferisce espressamente ed esclusivamente al ricorso monitorio, alla procura alle liti e al decreto ingiuntivo. Essa non poteva quindi comprendere il successivo provvedimento di esecutorietà

che, secondo le allegazioni della stessa creditrice, sarebbe stato emesso il 3 dicembre 2022 e depositato il 21 dicembre 2022. La creditrice procedente ha, del resto, espressamente riconosciuto nella propria memoria che, per errore, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non era stato depositato in sede di iscrizione a ruolo, sostenendo che tale omissione sarebbe sanabile mediante la successiva produzione del provvedimento. Tale assunto non può essere condiviso. L'art. 557, comma 2, c.p.c. stabilisce che il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo immobiliare depositando, entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, a pena di inefficacia del pignoramento. Nel caso in esame non ricorre una mera irregolarità formale della copia depositata. Il decreto ingiuntivo n. 719/2022 non era provvisoriamente esecutivo e aveva acquistato efficacia esecutiva soltanto in forza del successivo provvedimento emesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Ne consegue che la copia conforme del solo decreto ingiuntivo, ancorché accompagnata dalla documentazione relativa alla sua notificazione, non era idonea a documentare l'esistenza di un titolo esecutivo efficace. Il deposito effettuato dalla creditrice deve dunque qualificarsi come deposito incompleto del titolo esecutivo, poiché non comprendeva proprio il provvedimento giudiziale dal quale derivava l'efficacia esecutiva del decreto monitorio. La successiva produzione del decreto di esecutorietà non è idonea a sanare l'omissione. La Corte di cassazione, con sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, ha affermato che l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo immobiliare deve avvenire, entro il termine perentorio previsto dall'art. 557 c.p.c., mediante il deposito delle copie conformi degli atti indicati dalla norma e che il tardivo deposito di copie regolari non è suscettibile di sanatoria, determinando l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo. La medesima conclusione deve essere adottata, a maggior ragione, quando nel termine perentorio non sia stata depositata una copia conforme completa del titolo esecutivo, ma soltanto la copia del provvedimento monitorio originariamente privo di efficacia esecutiva. I precedenti richiamati dalla creditrice procedente, secondo i quali il deposito del titolo potrebbe intervenire anche successivamente, si riferiscono al quadro normativo anteriore alla previsione del termine perentorio oggi stabilito dall'art. 557 c.p.c. e risultano, comunque, superati dal principio affermato dalla più recente pronuncia di legittimità. Non può trovare applicazione l'art. 156, ultimo comma, c.p.c. Il principio del raggiungimento dello scopo, infatti, attiene al regime della nullità degli atti processuali e non è estensibile alle fattispecie nelle quali l'inosservanza dell'onere processuale determina l'estinzione del processo. Non è neppure consentita un'applicazione analogica di tale principio, poiché le disposizioni di cui agli artt. 157 e ss. c.p.c., da un lato, e quelle previste dagli artt. 557, 567 e 630 e ss. c.p.c., dall'altro, assolvono a funzioni differenti e disciplinano conseguenze processuali non assimilabili. La violazione dell'art. 557, comma 2, c.p.c. determina pertanto l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo esecutivo.

3. Sulle ulteriori questioni.

L'accoglimento dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 557 c.p.c., comportando l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, assume carattere assorbente. Restano pertanto assorbite: le contestazioni relative alla regolarità delle notificazioni del precetto e del pignoramento eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; le questioni concernenti la titolarità sostanziale del credito; le eccezioni relative alla prova della cessione in blocco e alla sua iscrizione nel registro delle imprese; le contestazioni relative alla catena

delle procure;ogni ulteriore motivo di opposizione;l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., divenuta priva di oggetto per effetto della definizione della procedura. La questione relativa alla sussistenza di una fattispecie estintiva non è soggetta al principio di soccombenza, ma a quello di cui all'art.632 cpc. Pertanto nulla va disposto in ordine alle spese di lite. Al fine di verificare l'esito dell'eventuale reclamo, deve essere fissata una successiva udienza volta a verificare la sussistenza delle condizioni per ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, definitivamente pronunciando nella fase endoesecutiva:

1. dichiara l'inefficacia del pignoramento immobiliare posto a fondamento della procedura esecutiva R.G.E. n. 38/2026;
2. per l'effetto, dichiara estinto il processo esecutivo immobiliare R.G.E. n. 38/2026;
3. dichiara assorbiti tutti gli ulteriori motivi di opposizione e le ulteriori questioni sollevate dalle parti;
4. fissa per verificare l'esito dell'eventuale reclamo l'udienza del 26.1.27 ore 10.00;
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Tivoli,23.9.26

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Francesco Lupia